

DECRETO 24 ottobre 1996, n. 654

Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

Vigente al: 25-5-2016

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva CEE n. 84/253, ed in particolare l'articolo 4;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;

Considerata la necessita' di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 22 del suddetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1684/III.6/96 del 17 luglio 1996);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 8, lettera A), del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e' cosi' ulteriormente modificato:

A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione e' composta dal presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo;

b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello;

c) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;

d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;

e) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;

f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

2. Almeno una di dette terne dovra' essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie b), c) e d).

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

1. L'articolo 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e' cosi' modificato:

" 1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) materie aziendali:

- 1) ragioneria generale ed applicata;
- 2) revisione aziendale;
- 3) tecnica industriale e commerciale;
- 4) tecnica bancaria;
- 5) tecnica professionale;
- 6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);

b) materie giuridiche:

- 1) diritto privato;
- 2) diritto commerciale;
- 3) diritto fallimentare;
- 4) diritto tributario;
- 5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.

4. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

5. Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalita' del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.

6. La prova orale e' diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:

- 1) informatica;
- 2) sistemi informativi;
- 3) economia politica;
- 4) matematica;
- 5) statistica.

7. L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovra' essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilita' e dei bilanci.

8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.

9. La prova orale avra' la durata di non meno di venti minuti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996

Registro n. 1 Universita', foglio n. 218